Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 | **ROMA — Domenica, 23 maggio** | **Numero 127 (Straordinario)**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **674** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi ministri della guerra e della marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nelle leggi di pubblica sicurezza e nei relativi regolamenti sono temporaneamente modificate come segue.

Art. 2.

Senza pregiudizio delle disposizioni di cui agli articoli 243 e seguenti del codice penale per l'esercito e agli articoli 597 e seguenti del codice penale militare marittimo, la direzione dei servizi di pubblica sicurezza in qualunque parte del territorio dello Stato, e l'esercizio dei poteri straordinari consentiti col presente e con qualunque altro decreto o legge dello Stato in materia di pubblica sicurezza, potranno con decreto del ministro dell'interno essere affidati a comandanti militari o a commissari civili all'uopo designati.

In tal caso tutte le autorità civili e militari per quanto si riferisce ai servizi di pubblica sicurezza dipenderanno dai detti comandanti militari o commissari civili.

Art. 3.

Sono vietate le riunioni pubbliche, le processioni civili e religiose, le passeggiate in forma militare con o senza armi e gli assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Sono a tali effetti ritenute pubbliche anche le riunioni indette per invito in forma privata, quando per il luogo designato, per il numero delle persone invitate o per lo scopo della riunione o il tema da svolgersi nella conferenza è da escludere il carattere privato della riunione.

Tale divieto può applicarsi anche agli accompagnamenti del viatico ed ai trasporti funebri.

I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore a un mese o con l'ammenda non inferiore a lire cinquanta.

Art. 4.

Nei casi di perturbamento dell'ordine pubblico o di grave pericolo per esso, le associazioni di qualsiasi genere che lo abbiano determinato o preparato o che in qualunque modo vi abbiano presa parte, possono essere immediatamente sciolte. I locali potranno essere perquisiti e chiusi; le carte, i registri ed altri oggetti mobili potranno essere sequestrati.

Art. 5.

Si potranno, per ragioni di ordine pubblico, revocare o sospendere le licenze di raccolte, di fabbricazione, d'introduzione e di vendita di armi proprie, e si potrà ordinare il divieto di ritenere armi da fuoco, nonchè della fabbricazione, del trasporto, della vendita e della ritenzione di materie esplosive.

Si potranno altresì revocare le licenze di porto d'armi anche fuori dei casi previsti dalla prima parte dell'art. 18 della legge di pubblica sicurezza.

La facoltà conferita al ministro dell'interno dal secondo comma dell'articolo stesso è delegata al prefetto della Provincia, al comandante militare o al commissario civile, sotto la cui direzione sia passato il servizio di pubblica sicurezza.

Art. 6.

Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche o cinematografiche e le altre produzioni teatrali, anche se anteriormente approvate a termini dell'articolo 40 della legge di pubblica sicurezza, o, trattandosi di cinematografie, anche se munite del nulla osta del Ministero, potranno essere vietate con provvedimento insindacabile dell'autorità civile o militare che dirige i servizi di pubblica sicurezza.

Possono inoltre dalla stessa autorità essere revocate, per ragioni di ordine pubblico, ovvero sottoposte a speciali restrizioni anche di tempo, le licenze di apertura dei teatri, cinematografi, caffè-concerto ed altri locali destinati a pubblici trattenimenti.

Art. 7.

Il prefetto, il comandante militare o il commissario civile, possono disporre, per motivi di ordine pubblico, la chiusura o la sospensione degli esercizi pubblici contemplati nell'art. 50 della legge di pubblica sicurezza e nell'art. 49 del relativo regolamento; limitarne l'orario di apertura e di chiusura e vietarvi o limitarvi l'esercizio dei giuochi.

Il provvedimento della chiusura o della sospensione può altresì essere applicato alle agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari di cui all'art. 69 della citata legge.

Gli albergatori, i locandieri, gli affittacamere e le altre persone autorizzate a dare alloggio per mercede, qualora omettano o facciano incompleta la notificazione delle persone alloggiate, ai sensi dell'art. 61 della legge di pubblica sicurezza e dell'art. 61 del regolamento relativo, incorreranno nella sospensione dello esercizio, oltrechè nella penalità stabilita dalla legge.

In caso di recidiva gli esercizi saranno chiusi con provvedimento insindacabile del prefetto, del comandante militare o del commissario civile.

Nei casi in cui sia ordinata la chiusura temporanea o definitiva di pubblici esercizi o agenzie, ed i locali di essi non siano stati chiusi nel termine stabilito, sarà provveduto di ufficio.

Art. 8.

I contravventori al disposto dell'art. 79 della legge di pubblica sicurezza son puniti con l'ammenda non inferiore a lire cinquanta.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, in caso di contravvenzione, farà compilare di ufficio ed a spesa del contravventore, l'elenco degli operai.

Art. 9.

Coloro che siano rimpatriati con foglio di via obbligatorio, per misure di pubblica sicurezza, non possono tornare nel Comune dal quale vennero allontanati, senza averne ottenuta preventiva autorizzazione dal prefetto, dal comandante militare o dal commissario civile.

I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi e, scontata la pena, saranno tradotti nel Comune di origine dalla forza pubblica.

Art. 10.

Per ragioni di ordine pubblico il prefetto, il comandante militare o il commissario civile possono sospendere le fiere e i mercati, nonchè la celebrazione di festività civili e religiose e modificare le norme relative alla circolazione nelle vie e nelle piazze.

Art. 11.

Nei casi di urgenza il prefetto, il comandante militare o il commissario civile possono inoltre dare qualsiasi altro provvedimento, che credano indispensabile per la tutela dell'ordine pubblico, nelle materie contemplate nella legge o nel regolamento di pubblica sicurezza, riferendone immediatamente al ministro dell'interno.

Art. 12.

Salvo quanto è disposto negli art. 3, 9 e 10, chiunque trasgredisce o non osserva gli ordini del prefetto, del comandante militare o del commissario civile, emanati in forza delle facoltà ad essi concedute dal presente decreto, è punito con l'arresto non inferiore a dieci giorni o con l'ammenda non inferiore a lire venti.

Non sono applicabili per tutte le contravvenzioni contemplate nel presente decreto le disposizioni dell'art. 423 del Codice di procedura penale circa la sospensione della esecuzione delle condanne.

Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono procedere all'arresto dei contravventori colti in flagrante.

Il giudice può spedire mandati di cattura.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA — ZUPELLI — VIALE.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Seduta del 25 novembre 1914.

Pensioni civili

Tissi Carlo, R. avv. erar., L. 5183.
Emanuelli Anna, ved. Pennelli (indennità), L. 3068.
Frega Anna, ved. Nomellini, L. 1126,33.
Pazzaglia Giuseppe, op. marina, L. 542,50.
D'Auria Francesco, id., L. 640.
Fanti Giovanna, ved. Pallastri, L. 8 8.
Andriani Giov. Batta, 1° segretario tesoro, L. 3031.
Trazza Maria, ved. Protani (indennità), L. 2711.
Broglia Luigi, capo operaio guerra, L. 1632.
Caputo Luigi, op. marina, L. 800.
Carosso Rosa, ved. Moia, L. 163,33.
Losacco Maria, ved. Trombetta, L. 1063,66.
Carbonini Eugenia, ved. Colombo, L. 459,66.
Marino Chiara, ved. Portacci, L. 184.
Presbitero Lorenzo, appl. Int. fin. (indennità), L. 3833.
Massari Giov. Batta, cassiere M. tabac., L. 2600.
Todisco Giuseppe, op. di marina, L. 697,50.
De Rosa Pasqua, ved. Varriale, L. 192.
De Rosa Vincenzo, op. marina, L. 660.
Calabrese Gennaro, id., L. 877,50.
Fumelli Gaetano, id., L. 640
Civardi Teresa, ved. Dosi, L. 132,66.
Bosa Emilia, ved. Spinelli, L. 190,
Rezzo Nicolò, op. marina, L. 675.
Rizza Giovanni, id., L. 832,50.
Palumbo Michele, id., L. 740.
Di Bella Rosalia, ved. Fontana, L. 387,33.
Colombo Caterina, ved. Porrotto, L. 286,66.
D'Antino Carlo, op. marina, L. 877,50.
Angelotti Emma, ved. Feliciani (indennità), L. 6222.
Campaimi Marcellina, ved. Isola, L. 650,33.
Verna Giacomo, op. marina, L. 810.
Giacchè Maria Domenica, ved. Giacchè, L. 180,83.
Serafini Camillo appl. Int. fin., L. 2004.
Pepe Alfonso, capo op. marina, L. 1200.
Melia Antonio, comm. daz. cons., L. 3126, di cui:
a carico dello Stato, L. 2406,05;
a carico del comune di Roma, L. 719,95.
Moretti Francesco, op. marina, L. 720.
Capuano Giovanni, id, L. 900.
De Martino Pasquale, id., L. 775.
Marchi Giuseppe, segret. poste, L. 3280.
Manetti Veronica, ved. Minio, L. 1584,33.
Pittau Giuseppa, ved. Porcedda, L. 1383.
Rossi Carlo, ricev. registro, L. 3496.
D'Amico Francesco, marinaro di porto, L. 960.
Messina Giuseppa, ved. Gulotta, L. 1120.
Bianchi Vincenzo, prefetto, L. 5278.
Gasparini Tomasa, ved. Maineri, L. 250,83.
Olivetto Fortunato, capo operaio marina, L. 1200.
Parenti Maria, ved. Oddone, L. 685,33.
Gherardelli Albertina, ved. Cantini, L. 514,33.
Giocco Orsola, ved. Doglio, L. 671,33.
De Felice Agnese, ved. Solofra, L. 169,33.
Baggiani Elena, ved. Jerace, L. 790.
D'Elia Giacinta, ved. Soddu, L. 1996,33.
Morpurgo Vittoria, ved. Marson, L. 945,66.
Magenta Carlo, cons. gen., L. 4510.
Annini Marianna, ved. Cipriano, L. 245,33.
Ovazza Emma, ved. Canova (indennità), L. 4155.
Popolizio Giovanna, ved. Giordano, L. 650.
Ruspanti Michelina, ved. Vacchini, L. 767.
Renaud Carolina, ved. Angelotti, L. 877.
Federici Giovanni, cancelliere pretura, L. 1295.
Sabbatini Rosa, ved. Rossini, L. 396,48.
Gaddini Cesira, ved. Giurlani, L. 640,32.
Cagnau Cecilia, m. Grinnau (indennità), L. 727,50, di cui:
a carico dello Stato, L. 182,90;
a carico della Cassa nazionale di previdenza, L. 544,60.
Cardia Giuseppa, m. Cocco (indennità), L. 1035,45.
Garau Giovanna, ved. Piroddi, L. 422,01.
Rapini Teresina, operaia tabacchi (indennità), L. 1539,45.
Garzia Rosa, ved. Tricas, L. 452,54.
Ferriani Enrica, m. Colina, op. tabacchi, L. 538,36.
Clari Sara, m. Renzi, id. (indennità), L. 1624,80.
Silva Pietro, ordinario ginnasio, L. 1726.
Carminati Luigi, capo operaio marina, L. 1000.
Sperandio Odoardo, brigadiere postale, L. 1440.
Franchini Maria Barbara, ved. Morichini, L. 1061,33.
Marchese Luigi, ufficiale amministrativo poste (indennità), L. 4377.
Polo Lorenzo, farmacista militare, L. 1909

Pensioni militari

Pierandrei Guglielmo, maresciallo RR. carabinieri, L. 1501,56.
Russo Orazio, id. id., L. 1551,66.
Morabito Ferdinando, tenente, L. 2156.
De Grisantis Giuseppe, maresciallo id., L. 1379,70.
De Stefano Concezio, id., L 1512,56.
Gervasio Giuseppe, id., L. 1153,40.
Baldassarri Augusto, appuntato id., L. 848,84.
Baldini Antonio, maresciallo artiglieria, L. 1762,95.
Schiavina Celestino, id. RR. CC., L. 1097,60.
Rami Rinaldo, appuntato id., L. 714,81.
Barone Giuseppe, maresciallo id., L. 1080,40.
Aversa Alfonso, id. id., L. 1436,21.

Anselmi Francesco, maresciallo RR. CC., L. 1681,92.
Aquino Giov. Battista, id. id., L. 1314.
Marchetti Francesco, app. RR. CC., L. 714,81.
Lana Giovanni, maresc. id., L. 1773,90.
Di Nitto Francesco, id. id., L. 1773,90.
Barbera Stefano, app. id., L. 714,81.
Sbordone Pasquale, id. id., L. 759,49.
Pascarella Pasquale, id. id., L. 764,56.
Mazzola Antonino, brig. id., L. 788,40.
Cappella Giuditta, ved. Grimaldi, L. 950,33.
Criscuolo Catello, capitano, L. 4080.
Comini Giuseppina, ved. Belli, L. 902.
Lombardi Francesco, maggiore, L. 4080.
Missio Teresa, ved. Boriani, L. 557,23.
Cavedagni Luigi, app. RR. CC., L. 827,82.
Grassano Filomena, ved. Delle Chiaie, L. 402,22.
Ferrara Vincenzo, app. RR. CC., L. 761,32.
Fresta Rosario, app. di finanza, L. 1114,46.
Melley Elvira, ved. Coselli, L. 587,65.
Zappone Francesco, maresc. finanza, L. 2014,80, di cui:
a carico dello Stato, L. 1973,65;
a carico del comune di Palermo, L. 41,15.
Rigat Lorenzo, maresciallo, L. 1762,95.
Boccolari Carlo, maestro d'arme, L. 1762,95.
De Caprio Vincenzo, maresc. magg., L. 1762,95.
Lacalamita Domenico, mar. RR. CC., L. 1379,70.
Margini Livio, maggiore, L. 4080.
Cavallazzi Eugenio, colonnello, L. 6400.
Parise Raffaele maresc. magg., L. 1762,95.
Tripepi Margherita ved. Giambrocono, L. 1266,66.
Belazzi Ernesta, ved. Cerrini, L. 641.
Sarno Alfredo, 2° macchinista, L. 1569,50.
Gamba Giovanni, maresc. RR. CC., L 1072,80.
Cricchio Francesco, id. id., L. 1762,95.
Ceccon Francesco, app. id., L. 762,67.
Albasole Carlo, id. id., L. 761,32.
Sensidoni Adelio, maresc. id., L. 1161.
Giustiniani Giannina, ved. Guerra, L. 2019,33.
Tessitore Luca, maresc. RR. CC., L. 1681,92.
Rotini Angelo, id. id., L. 1762,95.
Pingitore Francesco, id. id., L. 1762,95.
Mondelli Giuseppe, vice brig. RR. CC., L. 848,84.
Mastronardi Domenico, app. id., L. 893,52.
Lorenzin Giovanni, id. id., L. 714,81.
Dominioni Felice, maresc. id., L. 1425,71.
Camerano Morizio, id. id., L. 1793,40.
Breda Luigi, app. id., L. 763,06.
Bertolotti Luigi, maresc. id., L. 846,80.
Bellabarba Ettore, carabiniere, L. 713,31.
Becchio Villois Sebastiano, app. RR. CC., L. 761,32.
Giannini Quintilio, id. id., L. 768,76.
Calabrese Gennaro, id. id., L. 761,32.
Fuligni Luigi, maresc. id., L. 1102.
Elena Ettore, id. id., L. 1226,40.
Mirandola Gaetano, maresciallo RR. CC., L. 1433,34.
Lo Trionte Giuseppe, capitano, L. 3962.
Korompay Pietro, id., L. 4080.
Duci Filippo, padre di Giuseppe, L. 293,82.
Cruciani Luca, padre di Gaspare, caporale, L. 240.
Cammarota Pasquale, 2° capo cann., L. 1164.
Castrini Faustino, soldato, L. 612.
Coppola Giovanni, id., L. 1008.
Supino Simone, capitano, L. 4052.
Cardillo Carmine, padre di Rocco, soldato, L. 630.
Poletti Giovanni, padre di Giacomo, soldato, L. 630.
Albieri Caterina, ved. Costi, L. 208,65.
Di Giulio Sante, guardia carceraria (indennità), L. 1000.
Gori Leopoldo, soldato, L. 612.
Anselmi Amalia, ved. De Vecchi, L. 491.
Sanfelice Antonio, soldato, L. 1008.
Console Gregorio, fuochista, L. 510.
Gho Giuseppe, padre di Pietro, sergente, 1120.
Cirasa Emanuele, guardia carceraria, L. 450.
Venturini Giovanna, ved. Majorano, L. 263,66.
Corbo Bartolomeo, guardia di città, L. 966.
Naitana Pietro, carabiniere, L. 720.
Davidi Rosina, ved. Lampugnani, L. 202,50.
Gentile Marco, capo meccanico, L. 1684,80.
Giannini Florindo, maresciallo RR. CC., L. 1080,40.
D'Amico, orfani Carlo, maggiore generale, L. 2666,66.
Botto Giovanni, app. finanza, L. 1060,92.
Frau-Piras Serafino, maresciallo RR. CC., L. 1773,90.
Giraudo Adelaide ved. Rovere, L. 1173,33.
Savian Vidotto Luigi, app. RR. CC., L. 761,32.
Trifone Giuseppe, maresciallo, L. 1762,95.
Di Bella Giovanni, brig. finanza, L. 348,14.
Bruno Maurizio, 1° macchinista, L. 2116,80.
Lunardon Giovanni, app. RR. CC., L. 821,42.
Massola Azelio, maresc. id., L. 1534,20.
Occelli Giuseppe, id. artiglieria, L. 1762,95.
Pontiroli Riccardo, id. fanteria, L. 1762,95.
Cengia Adelaide, ved. Ferlenga, L. 137,50.
Colcerasa Pietro, brig. RR. CC., L. 714,81.
De Simone Antonio, app. RR. CC., L. 764,56.
Faggioli Pasquale, id., L. 714,81.
Caporione Filippo, app. id., L. 893,52.
Chiasserini Angiolo, maresc. id., L. 979,75.
Pulina Salvatore, caporale, L. 720.
Arata Ersilia, madre Gentili, soldato, L. 630.
Bassi Francesco, padre di Giovanni, caporale, L. 840.
Binna Barberina, ved. Roisecco, L. 2040.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Telefoni dello Stato

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale.

Con R. decreto del 28 gennaio 1915:

Cerioli Egido, ingegnere, collocato in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 16 gennaio 1915.

Con decreto Ministeriale del 25 gennaio 1915:

Perrone Attilio, segretario, richiamato in attività di servizio dalla aspettativa per servizio militare dal 6 gennaio 1915.

Con decreto Ministeriale del 23 gennaio 1915:

Bachi Raffaele, ragioniere, collocato in aspettativa per servizio militare dal 21 dicembre 1914.

Con decreto Ministeriale del 25 gennaio 1915:

Sansone Capogrosso Antonio, applicato, collocato in aspettativa per servizio militare dal 1° gennaio 1915.

Con R. decreto del 28 gennaio 1915:

Vigoriti Rosa, nata Errico, telefonista, collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 16 gennaio 1915.

Direttore: G. B. BALLESIO — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*